

Martedì 11 marzo 2003

8) Al punto 4.2, il secondo, terzo e quarto comma sono sostituiti dal seguente testo:

«La Commissione organizza pertanto seminari e workshop a scadenze regolari per trattare i vari temi del piano d'azione. Sono chiamati a partecipare l'industria, i gruppi di utenti, di consumatori, di difesa dei diritti civili e organismi statali incaricati della regolamentazione del settore e dell'applicazione della legge nonché esperti e ricercatori affermati. La Commissione cercherà di garantire un'ampia partecipazione dei paesi del SEE, dei paesi terzi e delle organizzazioni internazionali.»

ALLEGATO II

RIPARTIZIONE INDICATIVA DELLE SPESE

1.	Creazione di un ambiente sicuro	20-26 %
2.	Sviluppo di sistemi di filtraggio e classificazione	20-26 %
3.	Incoraggiamento di azioni di sensibilizzazione	42-46 %
4.	Azioni di sostegno	3-5 %
TOTALE:		100 %

P5_TA(2003)0071

Disposizioni relative ai comitati che assistono la Commissione (articolo 251 del trattato CE) *I**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante adeguamento delle disposizioni relative ai comitati che assistono la Commissione nell'esercizio delle sue competenze di esecuzione previste negli atti del Parlamento europeo e del Consiglio adottati secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (COM(2001) 789 — C5-0004/2002 — 2001/0314(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

— vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2001) 789 ⁽¹⁾),

⁽¹⁾ GU C 75 E del 26.3.2002, pag. 385.

Martedì 11 marzo 2003

- visto l'articolo 251, paragrafo 2 e gli articoli 40, 47, 55, 71, 80, 95, 137, 150, 152, 153, 155, 156, 175, 179, 285 e 300, paragrafo 3 del trattato CE, conformemente ai quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C5-0004/2002),
 - visto l'articolo 67 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per gli affari costituzionali e i pareri della commissione per i problemi economici e monetari e della commissione giuridica e per il mercato interno (A5-0030/2003),
1. approva la proposta della Commissione;
 2. chiede che la proposta gli venga nuovamente presentata qualora la Commissione intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

P5_TA(2003)0072

Disposizioni generali sui Fondi strutturali ***

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1260/1999 recante disposizioni generali sui Fondi strutturali (11104/2002 — C5-0440/2002 — 2001/0313(AVC))

(Procedura del parere conforme)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta di regolamento del Consiglio (COM(2001) 789 (1)),
- vista la proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1260/1999 recante disposizioni generali sui Fondi strutturali (11104/2002),
- vista la domanda di parere conforme presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 161 del trattato CE (C5-0440/2002),
- visto l'articolo 86 del suo regolamento,
- visti la raccomandazione della commissione per gli affari costituzionali e i pareri della commissione per i problemi economici e monetari, della commissione giuridica e per il mercato interno e della commissione per la pesca (A5-0033/2003),

(1) GU C 75 E del 26.3.2002, pag. 383.